



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 21 - C. CORNINO (BR)
Cod. Fisc. C.F.R. BR. 0116 A182K
Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 22.11.1982 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N. 8003 del suo repertorio, in corso di registrazione.

A FAVORE DEI GERMANI

CLARIZIA ORONZO, nato in Ostuni il 23.8.1925 ed ivi domiciliato al Largo Bianchieri n. 6/3;

CLARIZIA ANGELA, nata in Ostuni il 2.5.1924 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n. 6/3;

CLARIZIA MARIA CARMELA, nata in Ostuni il 4.5.1938 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n. 6/3;



CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n. 27;

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha venduto ai germani CLARIZIA ORONZO, CLARIZIA ANGELA, CLARIZIA MARIA CARMELA, che hanno accettato ed acquistato per sè, loro eredi ed aventi causa, in parti uguali fra loro il seguente bene immobile:—

OGGETTO

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel comune di Ostuni (BR), al Largo Bianchieri n.6, lotto 5, palazzina unica, scala B, piano RIALZATO, interno TRE (N.3), composto di due vani utili ed accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Esso confina: a Nord con via Pignatelli, a Sud con Largo Bianchieri, ad Est con residua proprietà dell'Istituto, ad Ovest con vano scala condominiale ed appartamento interno due, salvo altri.

L'alloggio è censito nel M.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346, foglio 222 mappa n. 5000/12 Largo Bianchieri s.n. - P.T. - categoria A/4 - classe 3° - vani 4,00 RCL. 608.

L'alloggio compravenduto è meglio indicato nella pianta planimetrica, che è stata allegata al contratto sotto la lettera "B".

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione.

PREZZO DELLA COMPRAVENDITA

La compravendita è stata fatta ed accettata per il

prezzo di L.4.328.415 (Lire QUATTROMILIONITRECENTOVEN-
TOTTOMILAQUATTROCENTOQUINDICI); somma che la parte ven-
ditrice ha dichiarato di aver riscosso, dagli acquiren-
ti, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a sal-
do, con rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonero
del Conservatore dei RR. II. da ogni sua personale re-
sponsabilità al riguardo.

GARANZIE

L.^e I. A. C. P. ha garantito la piena e libera proprietà
dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso
sorge, per cui ha prestato, agli acquirenti, le garan-
zie di Legge.

PRECISAZIONI GIURIDICHE

Gli acquirenti hanno dichiarato: di essere fratelli
germani.

CLARIZIA ORONZO ha dichiarato: di essere celibe.

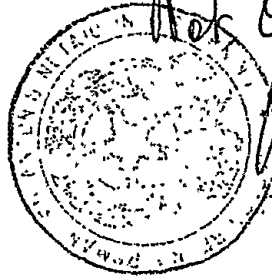
CLARIZIA ANGELA e CLARIZIA MARIA CARMELA, hanno dichia-
rato di essere nubili.

La scrittura privata in oggetto resterà depositata
nei rogiti del Notaio Autenticante.

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevo-
lazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in mate-
ria di edilizia residenziale pubblica.

Si allega copia autenticata della nominata scrittura
privata.

Brindisi 28.11.1982



Not. Goro Brindisi

CONSERVATORIO DI

BRINDISI

Formalità eseguita il 29 NOV. 1982

al N. 15981 15406 particolare

esatte Lire *12000 -*

P. DIRETTORE DIRIGENTE
CONSERVATORIO REG. (1) (2) (3) (4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
IL REG. FIDUCIARIO

[Signature]





Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K
Part. IVA 00157850744

Referendo N. 8003
Ricevuta N. 2155

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UN'UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457.

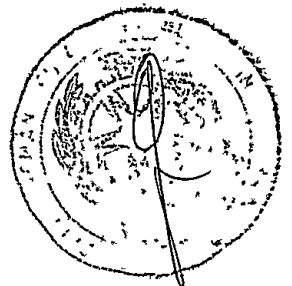
Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.3943, in data 30 settembre 1982, che, in estratto conforme, si allega ad integrare questo atto sotto la lettera "A".

2) CLARIZIA ORONZO, impiegato, nato in Ostuni (BR) il 23 agosto 1925 ed ivi domiciliato al Largo Bianchieri n.6/3, codice fiscale CLR RNZ 25M23 G187Y, che dichiara di essere celibe;

CLARIZIA ANGELA, casalinga, nata in Ostuni il 2 maggio 1924 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n.6/3, codice fiscale CLR NGL 24E42 G187R, che dichiara di essere nubile;

CLARIZIA MARIA CARMELA, casalinga, nata in Ostuni il 4 agosto 1938 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n.6/3, codice fiscale





Avv. Prof. Bruno Formica Calisto

Avv. F. F. F.
Cod. I. 1.072
P. 1.072

le CLR MCR 38M44 G187F, che dichiara di essere nubile. -----

PREMESSO

che MARSEGLIA ANTONIA, nata in Ostuni il 5 giugno 1901, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni (BR) al Largo Bianchieri n.6, lotto 5, palazzina unica, scala B, piano RIALZATO, interno TRE (N.3), composto di due vani utili ed accessori, è deceduta il 23 aprile 1979; -----

che CLARIZIA ORONZO, CLARIZIA ANGELA e CLARIZIA MARIA CARMELA, figli conviventi della defunta assegnataria ed unici eredi della medesima in parti uguali fra loro, ai sensi dell'art. 566 del codice civile, stante l'avvenuta premorienza del coniuge della predetta de cuius, hanno presentato a suo tempo domanda di cessione in comproprietà dell'alloggio predetto; domanda che è stata confermata nei termini previsti dalle Leggi 8.8.1977 n.513 e 5.8.1978 n.457; -----

che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 27 ottobre 1982 prot. n. 11138;

che pertanto a norma dell'art. 52 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

Michele Marini
Clarizio Oronzo
Clarizio Angela
Clarizio Maria Carmela
Not. Giovanni



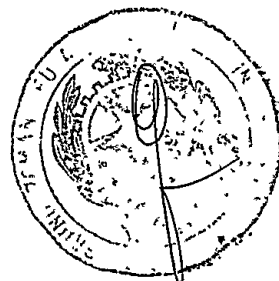
ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende ai germani CLARIZIA ORONZO, CLARIZIA ANGELA e CLARIZIA MARIA CARMELA, in appresso più brevemente indicati "acquirenti", che accettano ed acquistano per sé, loro eredi ed aventi causa, in parti uguali fra loro, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni (BR), al Largo Bianchieri n.6, lotto 5, palazzina unica, scala B, piano RIALZATO, interno TRE (N.3), composto di due vani utili ed accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Esso confina: a Nord con Via Pignatelli, a Sud con Largo Bianchieri, ad Est con residua proprietà dell'Istituto, ad Ovest con vano scala condominiale ed appartamento interno due, salvo altri.

L'alloggio di che trattasi è censito nel N.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346 foglio 222 mappale N.5000 sub.12 Largo Bianchieri s.n.P.T. categoria A/4 classe 3° vani 4,00 RCL.608, in testa all'Istituto, come da certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi.

L'alloggio compravenduto è meglio indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e



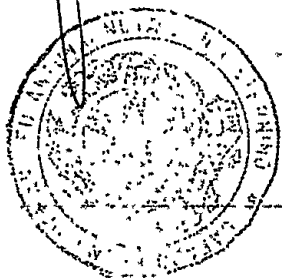
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, miglie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

Gli acquirenti dichiarano di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

Gli acquirenti rinunciano senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del codice civile.

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L. 4.328.415 (Lire QUATTROMILIONITRECENTOVENTOTTO MILAQUATTROCENTOQUINDICI), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale, di cui in premessa, calcolato da parte dell'U.T. E. di Brindisi con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della Legge 8.8.1977 n. 513 e 52 della Legge 5.8.1978 n. 457, che le parti dichiarano e riconoscono essere state calcolate in modo conforme alle norme precita-

*Ugo Maria
Claudio Cronj
Clarizia Angela
Claudio Maria
Not. Oreste Bili*



te.

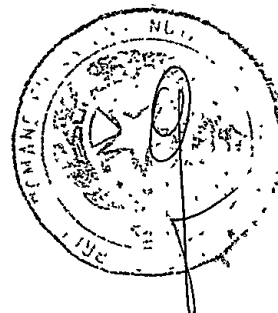
Tale somma è stata già interamente versata dagli acquirenti, oltre I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattura n. 121 del 24 settembre 1982, rilasciata dall'Istituto stesso, che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza.

Con ciò la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita agli acquirenti.

ART.3 - Gli acquirenti dichiarano di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonerano, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dagli acquirenti a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora gli acquirenti intendano alienare l'alloggio dovranno darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazio-



ne all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.

28 della Legge 8.8.1977 n.513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice.

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, gli acquirenti hanno facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se concordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse

modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice.

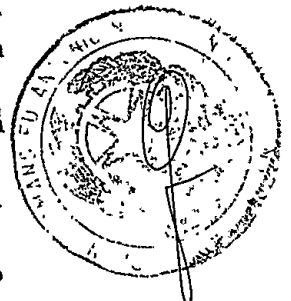
ART.6 - Gli acquirenti non potranno conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio.

Gli acquirenti entreranno a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale gli acquirenti si impegnano a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto loro e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annua-



li. -----

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte degli acquirenti una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonché le modalità di pagamento, mentre gli acquirenti si obbligano al preciso adempimento di quanto dovuto per la loro parte secondo quanto sarà loro richiesto dall'Istituto stesso. -----

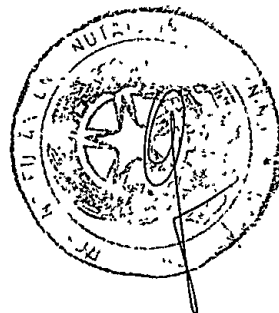
Saranno inoltre a carico degli acquirenti tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascen-

sore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il



quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore.

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dagli acquirenti.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n. 513, alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

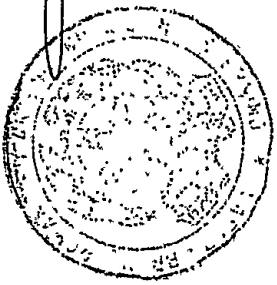
ART. 9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo degli acquirenti.

ART. 10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue:

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n. 27;

- quanto agli acquirenti nell'alloggio loro assegnato, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale.

*Michele Mancini
Claudio Orsini
Clara Angela
Cinzia Elena
Not. G. P. R.*



ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore degli acquirenti e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente atto resterà depositato negli atti del Notaio Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autentica le firme.
Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 22.11.1982

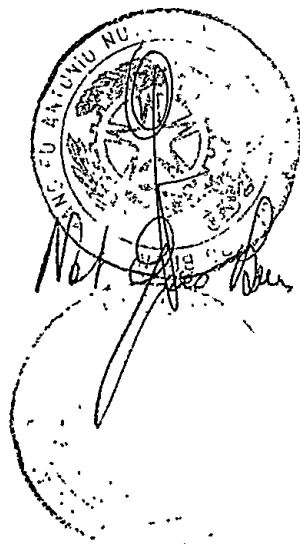
Michele Mercuri
Claverio Giovanni
Claverio Angela
Claverio Mario Carmelo

Repertorio n. 8003

Raccolta n. 2155

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- Repubblica Italiana -----



Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi;

CERTIFICO

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 3943 in data 30.9.1982, che, in estratto autentico, è stata allegata alla scrittura sopra stesa sotto la lettera "A".

2) CLARIZIA ORONZO, impiegato, nato in Ostuni (BR) il 23 agosto 1925 ed ivi domiciliato al Largo Bianchieri n. 6/3;

CLARIZIA ANGELA, casalinga, nata in Ostuni il 2 maggio 1924 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n. 6/3;

CLARIZIA MARIA CARMELA, casalinga, nata in Ostuni il 4 agosto 1938 ed ivi domiciliata al Largo Bianchieri n. 6/3.

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "B", come per legge.

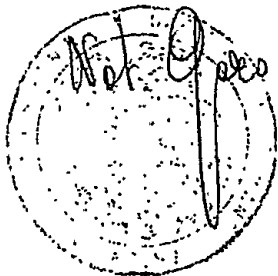
L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, ri-

lascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. _____

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. _____

Brindisi li 22 novembre 1982.

Not. G. P. Rizzo



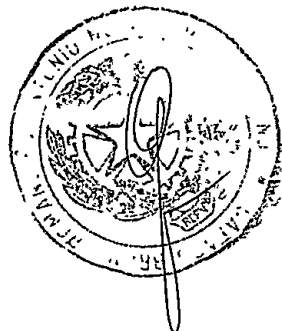
Ufficio Registro - OSTUNI

Registrato a Ostuni il 3 DIC. 1982
al N. 436 Vol. 9 Mod. U Serie B
esatte Lire Centomila
101.000 Lt.



IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizza)

Aldo Rizza



DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 23 SETT. 1982 n. 10101
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

O G G E T T O

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 6-7-8-9/82 - MANDATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMRAVENDITA RELATIVAMENTE ALLE CESSIONI IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI CUI AI VERBALI NN. 7-8-9/82. =

R E L A Z I O N E

La Commissione Utenza, istituita con deliberazione consiliare n. 3012 del 14/2/1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con deliberazione n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riunioni del 28/6, 14/9, 16/9 e 20/9/1982 ha adottato le decisioni contenute nei verbali indicati in oggetto che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile.

Il Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn.6-7-8-9/82;
- Preso atto delle dichiarazioni contrarie all'approvazione delle proposte della Commissione Utenza contenute nel solo verbale numero 6 circa l'assegnazione di un locale ad uso commerciale, espresse dal Consigliere Luigi IAZZI, che integralmente sono riportate a verbale, e della replica alle stesse del Sig. Presidente, anch'essa riportata integralmente a verbale;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- a maggioranza di voti, espressi palesemente, e con il solo voto contrario del Consigliere Luigi Iazzi per i motivi di cui sopra,

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto

Seduta Consiliare

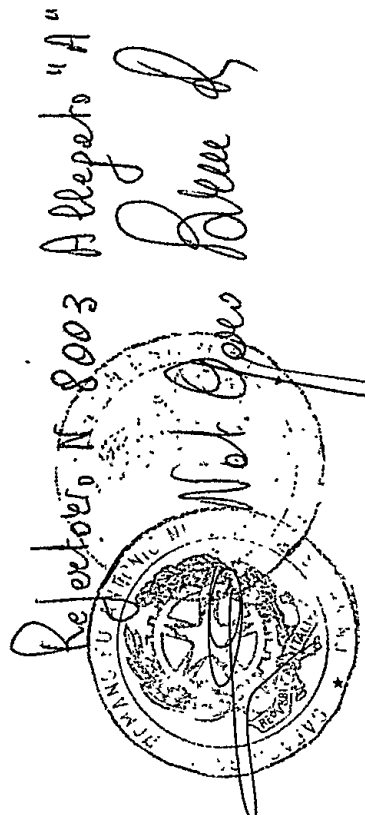
del **30 SET. 1982**

DELIBERA N. 3943

SI APPROVA

Relatore "A"

Relatore N. 8003



approva, le decisioni adottate dalla Commissione. Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 7-8-9/82. =

IL COORDINATORE GENERALE
(Data: 27/07/1982) (Firma: LONGO)



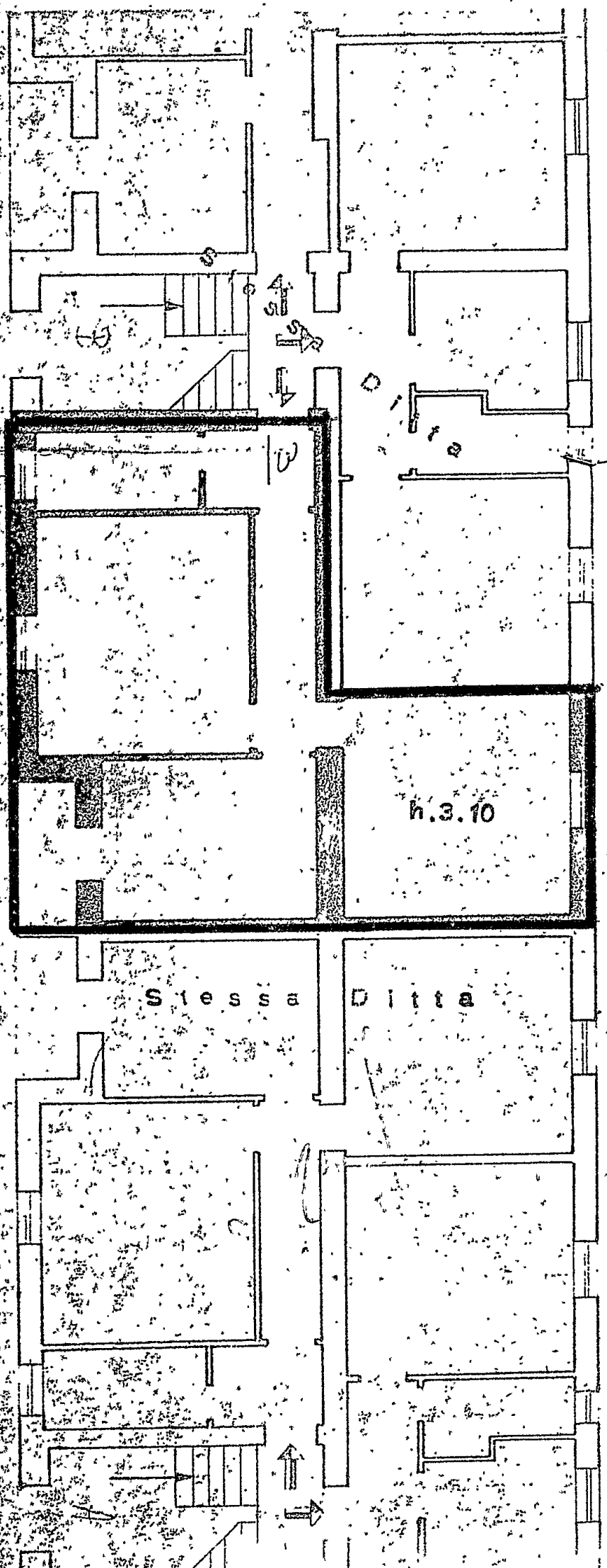
Si onorerà gli allegati che non contrariano con quanto disposto nella presente deliberazione.

cont. al originale
27/07/1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Data: 27/07/1982) (Firma: LONGO)



IL DIRETTORE
(Or. Aldo Rizza)
UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI
3 DIC 1982

VIA RIVANEGLI
PROVINCIALE S. GIORDANO CROCIANTE OTTAVIO S. MARCO



Scala B

Cine

Stessa Ditta

19290 Bianchedi

Ratio Ditta

8003 Aleppo

Autosin Pirelli

1

Provincia di Mantova 27-1908
Mantova Mantova Mantova

Black River
Chambers Bros
Charles Angel
Charles & C. Corrado



Registrato in Ostuni il 3.12.1982 al n. 636 vol. 2 Mod 20

E' copia conforme all'originale che si rilascia alla Parte,
in carta libera ai sensi di legge.=====

Brindisi, li 6.12.1982



Geo. Blum